



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE PENALI

INFORMAZIONE PROVVISORIA N. 8/2026

U.P. 28 maggio 2026
Presidente: Stefano MOGINI
Relatore: Alfredo GUARDIANO
Estensore: Alfredo GUARDIANO
Ricorrente: Salvatore BELLOMONTE
N.R.G.: 20697/2025

P.G.: Giulio ROMANO – Mariella DE MASELLIS (diff.)

Questione controversa:

(1) Se la violazione dell'art. 11, comma 6, d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, secondo cui, per il settore penale, non può essere assegnata ai giudici onorari di pace la trattazione dei procedimenti diversi da quelli previsti dall'art. 550 cod. proc. pen., integri una nullità assoluta ai sensi degli artt. 33, 178, comma 1, lett. a), e 179 cod. proc. pen., ovvero una mera inosservanza dei criteri organizzativi di assegnazione dei processi, non sanzionata da nullità;

(2) Se, nel caso in cui la violazione dell'art. 11, comma 6, d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, determini una nullità, questa, nell'ambito di processi oggettivamente cumulativi, aventi ad oggetto sia reati che rientrano nella previsione dell'art. 550 cod. proc. pen., sia reati che non rientrano in tale previsione, riguardi l'intero procedimento oppure solo la parte di esso concernente la seconda categoria di reati.

Soluzione adottata:

(1) La violazione delle norme secondo cui, per il settore penale, non può essere assegnata ai giudici onorari la trattazione dei procedimenti diversi da quelli previsti dall'art. 550 cod. proc. pen., non integra una nullità assoluta, ma una inosservanza, non sanzionata da nullità, delle

disposizioni sulla assegnazione dei processi, che, ai sensi dell'art. 33, comma 2, cod. proc. pen., non attengono alla capacità del giudice.

(2) Non rilevante.

Riferimenti normativi:

Cost., artt. 25 e 102; Cod. proc. pen., artt. 33, 178, 179, 185, 407, 550; R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 43-*bis*; d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, art. 11.

Il Presidente

Stefano Mogini

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Stefano Mogini', written in a cursive style.